



## Obbligo di formazione continua: NOTE PRATICHE

Dal 01 agosto 2014 è iniziato l'obbligo di aggiornamento continuo per i professionisti Chimici.

Il Consiglio Nazionale dei Chimici (CNC) ha emanato a tal riguardo un regolamento ([http://www.chimici.it/cnc/fileadmin/doc/avvisi/Estratto\\_bollettino\\_Min\\_Giut.Regolamento\\_Formazione.pdf](http://www.chimici.it/cnc/fileadmin/doc/avvisi/Estratto_bollettino_Min_Giut.Regolamento_Formazione.pdf)) per consentire l'assolvimento dell'obbligo con criteri chiari e definiti per tutti.

Gli elementi essenziali vengono riportati di seguito.

L'unità di misura per valutare l'aggiornamento è il Credito Formativo Professionale (CFP). Ad ogni professionista Chimico abilitato alla data di entrata in vigore dell'obbligo normativo vengono affidati 150 CFP, infatti al superamento dell'Esame di Stato si acquisiscono 150 CFP.

**Per esercitare attività professionale è necessario possedere almeno 25CFP.** Quando il sistema sarà a regime (01/01/2018) è previsto che ogni anno vengano decurtati 50 CFP, per anno si intende l'anno solare (gennaio/dicembre). Per il periodo precedente si veda la tabellina nella pagina seguente.

Qualora l'iscritto usufruisca di un periodo di esonero la decurtazione dei CFP viene sospesa proporzionalmente al periodo di esonero stesso.

Il Professionista chimico può liberamente scegliere gli eventi/corsi formativi da seguire, purchè legati alla professione del chimico, l'unico vincolo che viene posto è quello di seguire **ogni anno eventi, almeno equivalenti a 3CFP, su argomenti di materia previdenziale, ordinistica o deontologica.**

Possono produrre CFP partecipazioni a convegni, seminari, giornate studio, corsi ECM, frequenza a master universitari e/o scuole di specializzazione, corsi di formazione professionale; attività di relazione agli eventi formativi indicati, insegnamento a corsi preparatori per esami di stato, pubblicazioni (con riguardo al numero di pagine se libri, al numero di battute se articoli scientifici), partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali. (si veda il dettaglio nel regolamento).

È previsto che fino al 30% dei CFP possa essere ottenuto a seguito di corsi seguiti in modalità FAD (formazione a distanza/ e-learning).

Qualora tali eventi siano stati organizzati da Ordini Territoriali, Consiglio Nazionale o Enti autorizzati presso il CNC la comunicazione dei crediti è automaticamente inviata all'Ordine di appartenenza del professionista dall'Ente organizzatore.



CF 80153160371

In un anno non possono essere accumulati più di 75 CFP.

**PERIODO TRANSITORIO: 01/08/2014 - 31/12/2017 - adempimenti**

I primi anni di applicazioni sono considerati "periodo transitorio", in questo periodo la decurtazione dei crediti annui sarà più contenuta:

<b>Periodo temporale</b>	<b>detrazione crediti</b>
01/08/2014 - 31/12/2015	25 CFP
01/01/2016 - 31/12/2016	30 CFP
01/01/2017 - 31/12/2017	40 CFP

È previsto che il Professionista Chimico possa far valere, per il proprio numero di CFP "di partenza" anche corsi o attività condotte da ottobre 2011 (data di entrata in vigore della legge) a oggi.

Fino al 31/01/2017 30 CFP possono essere riconosciuti anche tramite lo studio individuale, il Professionista dovrà comunicare tale situazione e verrà "interrogato" dalla Commissione di valutazione crediti presso l'Ordine Territoriale, che confermerà l'effettivo studio eseguito.

**Si ricorda che il mancato rispetto degli obblighi formativi costituisce illecito disciplinare.**